



Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, sull'ordinamento delle Scuole militari e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;
- VISTA** la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO** il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto interministeriale 12 luglio 1995, concernente adeguamento della retta a carico delle famiglie degli allievi delle Scuole militari dell'Esercito;
- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni;

- VISTO** il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti della scuola secondaria;
- VISTA** la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle categorie, delle specialità e delle specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
- VISTA** la legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge quadro in materia di riordino dei cicli di istruzione;
- VISTO** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità;
- VISTA** la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione Generale della Sanità Militare emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
- VISTA** la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione Generale della Sanità Militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, modificata con direttiva 10 aprile 2003;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO** il decreto ministeriale 9 maggio 2003, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che non prevede per l'anno scolastico 2004-2005 partecipazione di personale femminile ai concorsi per l'ammissione di allievi alle Scuole militari dell'Esercito;
- RAVVISATA** l'esigenza di indire un concorso, per esami, per l'ammissione di allievi ai licei classico, scientifico e scientifico europeo annessi alle Scuole militari dell'Esercito per l'anno scolastico 2004-2005;
- CONSIDERATO** che alla Scuola militare "Teuliè" di Milano è possibile ammettere allievi, oltre che al liceo classico ed al liceo scientifico, anche al liceo scientifico europeo;
- RAVVISATA** l'opportunità di prevedere che i posti eventualmente non ricoperti dagli aspiranti al liceo scientifico europeo per insufficienza di idonei possano essere ricoperti dai candidati idonei compresi nella graduatoria per il liceo scientifico e secondo l'ordine della stessa, e viceversa;
- RAVVISATA** l'opportunità di prevedere l'effettuazione di una prova preliminare di cultura generale cui sottoporre tutti i partecipanti al concorso indetto con il presente decreto, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande presentate per uno o più degli ordini di studi previsti

(liceo classico, liceo scientifico e liceo scientifico europeo) venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione;

RITENUTO che, qualora abbia luogo detta prova, l'ammissione alle successive prove concorsuali di candidati in misura pari a quattro volte quello dei posti a concorso per ciascun ordine di studi offra adeguata garanzia di selezione,

DECRETA

Articolo 1

Posti a concorso

1. Per l'anno scolastico 2004-2005 è indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di 160 giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito, con la seguente ripartizione di posti per sede ed ordine di studi:

SCUOLA MILITARE "NUNZIATELLA" DI NAPOLI

1° LICEO CLASSICO: posti 32;

3° LICEO SCIENTIFICO: posti 48.

SCUOLA MILITARE "TEULIE" DI MILANO

1° LICEO CLASSICO: posti 20;

3° LICEO SCIENTIFICO: posti 40;

3° LICEO SCIENTIFICO EUROPEO: posti 20.

I posti disponibili per il liceo scientifico europeo eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei potranno essere ricoperti dai candidati idonei iscritti nella graduatoria per il liceo scientifico, semprechè lo gradiscano, secondo l'ordine della graduatoria medesima, e viceversa.

2. Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il 50% è riservato ai candidati idonei al termine delle prove concorsuali che siano orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente non ricoperti per mancanza di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari saranno devoluti agli altri candidati idonei.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso di cui al precedente articolo 1 possono partecipare i cittadini italiani di sesso maschile che:
 - a) abbiano, al 31 dicembre 2004, compiuto il 15° anno di età e non superato il 17°, *cioè siano nati tra il 31 dicembre 1987 ed il 31 dicembre 1989, estremi compresi*;
 - b) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità fisio-psico-attitudinale quali allievi delle Scuole militari dell'Esercito, da accertarsi con le modalità indicate nei successivi articoli 8 e 9;
 - c) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
 - d) non siano incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe per due anni, di cui all'articolo 15 del Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653;
 - e) siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2003-2004 l'idoneità alla ammissione alla prima classe del liceo classico ovvero alla terza classe del liceo scientifico o del liceo scientifico europeo.

Non saranno, pertanto, ammessi a concorrere i giovani che avessero conseguito detta idoneità al termine di anni scolastici precedenti.

2. I requisiti per l'ammissione al concorso, ad eccezione di quelli indicati nel precedente comma 1, lettere a), b) ed e), dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3

Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice in conformità allo schema riportato in allegato "A" che costituisce parte integrante del presente decreto, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali - 1^a Sezione - **presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Caserma "Gonzaga del Vodice", Viale Mezzetti n. 2, FOLIGNO (PG)**, e spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure presentate a mano, a pena di decadenza, **entro il giorno 22 aprile 2004**. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante, per le domande spedite a mezzo lettera raccomandata, il timbro a data del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, per quelle presentate a mano.

Non saranno, pertanto, prese in considerazione le domande spedite o presentate oltre il termine sopraindicato.

2. Nella domanda i candidati dovranno indicare:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
 - b) il possesso della cittadinanza italiana;
 - c) la residenza. Ogni variazione dell'indirizzo che dovesse verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito;
 - d) il corso di studi prescelto (liceo classico, liceo scientifico o liceo scientifico europeo);
 - e) il corso di studi frequentato, ginnasio o liceo scientifico o liceo scientifico europeo, specificando, se frequentatori del secondo liceo scientifico o liceo scientifico europeo, la lingua straniera - inglese o francese - studiata. I candidati che nell'anno scolastico in corso frequentino il secondo anno di un corso di studi diverso (che dovrà essere espressamente indicato, unitamente alla lingua straniera studiata) saranno ammessi a partecipare al concorso "con riserva", a condizione che documentino, *prima dell'inizio delle prove orali (presumibilmente ultima decade di giugno 2004)*, di aver superato presso un istituto scolastico statale o parificato gli esami integrativi conseguendo l'idoneità all'iscrizione alla classe per la quale intendano partecipare;
 - f) la Scuola militare prescelta (salvo che venga richiesta la partecipazione per i posti per il liceo scientifico europeo). Dovranno essere indicate, in ordine di priorità (1 e 2), entrambe le Scuole. Qualora venisse omessa l'indicazione della seconda Scuola, questa verrà considerata d'ufficio con priorità 2;
 - g) l'eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto;
 - h) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza, a parità di merito, nella graduatoria di ammissione. Detti titoli, indicati nel successivo articolo 11, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

- i) il recapito al quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove possibile, di numero telefonico. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3. Le domande dovranno essere firmate dai candidati e la firma dovrà essere vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore. Qualora l'esercente la potestà genitoriale sia uno solo dei genitori il medesimo dovrà espressamente dichiararlo sotto la propria responsabilità in calce alla domanda.
4. Detta firma comporterà da parte dei soggetti sopraindicati la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso e l'esplicita autorizzazione a che il giovane venga sottoposto agli accertamenti previsti dal successivo articolo 4. *La mancanza di dette sottoscrizioni determinerà il non accoglimento della domanda.*

Articolo 4 *Svolgimento del concorso*

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
- a) prova preliminare di cultura generale;
 - b) prova di educazione fisica;
 - c) accertamenti sanitari;
 - d) accertamento attitudinale;
 - e) prova orale di cultura generale.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i candidati dovranno esibire la carta di identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
3. Le spese dei viaggi e relativi soggiorni per la sede delle prove sono a carico dei candidati i quali, peraltro, muniti di copia della domanda per la prova preliminare di cultura generale, di lettera o telegramma di convocazione per la prova di educazione fisica, per gli accertamenti sanitari, per l'accertamento attitudinale, per la prova orale di cultura generale e per l'ammissione alla Scuola militare, potranno presentarsi al Distretto militare o ad un Comando carabinieri allo scopo di ottenere il rilascio dello scontrino per fruire della agevolazione ferroviaria prevista.

Articolo 5 *Commissioni*

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
- a) la Commissione per la prova preliminare di cultura generale, per la prova orale e per la formazione della graduatoria degli aspiranti al liceo classico;
 - b) la Commissione per la prova preliminare di cultura generale, per la prova orale e per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo scientifico ed al liceo scientifico europeo;
 - c) la Commissione per la prova di educazione fisica;

- d) la Commissione per gli accertamenti sanitari;
- e) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
- f) la Commissione per l'accertamento attitudinale.
2. Le Commissioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), presiedute entrambe dal medesimo ufficiale di grado non inferiore a Brigadier Generale dell'Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, saranno composte da:
- due ufficiali superiori dell'Esercito, membri;
 - quattro docenti di scuola media superiore abilitati all'insegnamento nei licei classici o scientifici, membri;
 - un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
3. La Commissione per la prova di educazione fisica sarà composta da:
- un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente;
 - due ufficiali dell'Esercito, qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri;
 - un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
- La Commissione si avvarrà, durante l'espletamento della prova, di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, fra cui un ufficiale del Corpo sanitario dell'Esercito.
4. La Commissione per gli accertamenti sanitari sarà composta da:
- un ufficiale medico dell'Esercito di grado non inferiore a colonnello, Presidente;
 - due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.
- Detta Commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
5. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari sarà composta da:
- un generale medico dell'Esercito, Presidente;
 - due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.
- Detti ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della Commissione di cui al precedente comma 4.
6. La Commissione per l'accertamento attitudinale sarà composta da:
- un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio permanente del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito;
 - un ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario dell'Esercito, laureato in medicina e specialista in psichiatria e/o psicologia clinica;
 - un ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario dell'Esercito, laureato in psicologia;
 - un ufficiale in servizio permanente, segretario senza diritto di voto.
- Le funzioni di Presidente saranno svolte dall'ufficiale più elevato in grado ovvero, a parità di grado, da quello più anziano.
- Detta Commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati in psicologia, nonché di psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno.

Articolo 6

Prova preliminare di cultura generale

1. La prova preliminare di cultura generale, della durata di 75 minuti, consisterà nella somministrazione di un questionario contenente test volti ad accertare le abilità ortogrammaticali e sintattiche, nonché la conoscenza di argomenti di attualità, di educazione civica, di cultura generale (storia e geografia), di matematica, logica e comprensione di brani dei candidati.
2. La prova preliminare di cultura generale si svolgerà il **5 maggio 2004**, in sede unica, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, Caserma "Gonzaga del Vodice", Viale Mezzetti n. 2, Foligno, con inizio non prima delle ore 14,30 dell'orario ufficiale.
3. Eventuali modificazioni della sede o della data di svolgimento di detta prova saranno rese note mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale del **23 aprile 2004**, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. Nella stessa *Gazzetta Ufficiale* del **23 aprile 2004** tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva.
4. Qualora in relazione al numero dei candidati venisse ritenuto non opportuno effettuare la prova preliminare di cultura generale per uno o più degli ordini di studi previsti nell'articolo 1 del presente decreto, nella medesima *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale del **23 aprile 2004**, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto eventualmente rinvio, verrà pubblicato il relativo avviso. Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. Per informazione in merito i candidati potranno consultare, inoltre, il sito internet www.persomil.difesa.it.
5. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, qualora la prova avesse luogo, sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso presso il predetto Centro, per sostenere la prova medesima, entro le ore 13,30 del giorno previsto, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e dovranno portare al seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile nero.
6. Saranno esclusi dal concorso i candidati che, qualunque sia la causa, non saranno presenti al momento dell'inizio della prova.
7. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
8. In base al numero delle risposte esatte fornite dai candidati verranno formate dalle rispettive Commissioni di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettere a) e b), distinte graduatorie provvisorie, una per il liceo classico, una per il liceo scientifico e una per il liceo scientifico europeo (ovvero solo quella o quelle per le quali fosse stata svolta la prova), al solo scopo di individuare i candidati da ammettere alle successive prove concorsuali.
9. Saranno convocati a sostenere le ulteriori prove del concorso i candidati classificatisi nelle predette graduatorie entro i seguenti limiti numerici:
 - i primi **208** per il liceo classico;
 - i primi **352** per il liceo scientifico;
 - i primi **80** per il liceo scientifico europeo.
10. A tali prove saranno altresì ammessi i candidati che nella rispettiva graduatoria abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificatosi all'ultimo posto utile per l'ammissione alle successive prove.
11. I candidati classificatisi oltre i limiti numerici sopra indicati non riceveranno alcuna comunicazione. Essi, tuttavia, potranno chiedere informazioni sull'esito della prova preliminare alla Direzione Generale per il personale militare - Servizio Relazioni con il

Pubblico (tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548 e 06/4986.4613) oppure consultare il sito internet: www.persomil.difesa.it, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di svolgimento di detta prova.

Articolo 7 ***Prova di educazione fisica***

1. La prova di educazione fisica, gli accertamenti sanitari e l'accertamento attitudinale avranno luogo presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Caserma "Gonzaga del Vodice" Viale Mezzetti n. 2, Foligno, presumibilmente a partire dalla terza decade del mese di maggio 2004 ed avranno la durata complessiva di 4/5 giorni per ciascun candidato.
I candidati che entro il 20 maggio 2004 non avessero ricevuto l'invito a presentarsi a detti accertamenti potranno chiedere notizie alla già citata Direzione Generale per il personale militare - Servizio Relazioni con il Pubblico (tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548 e 06/4986.4613).
2. I candidati dovranno presentarsi al predetto Centro, nel giorno indicato nella lettera o telegramma di convocazione, muniti di tenuta ginnica e dovranno esibire il certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera, rilasciato da medici della Federazione Medico Sportiva Italiana o dal personale sanitario delle strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di tale certificato comporterà la non ammissione a sostenere la prova di educazione fisica;
3. La prova di educazione fisica, valutata dalla Commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c), consisterà nell'esecuzione in sequenza dei seguenti esercizi, a fianco di ciascuno dei quali sono indicati, tra parentesi, i parametri per raggiungere la sufficienza:
 - corsa veloce di m. 60 con quattro ostacoli di cm. 60, intervallati di m. 9,14 con inizio a m. 13,72 dalla linea di partenza (tempo massimo 11")
 - piegamenti sulle braccia (numero minimo 15);
 - salto in alto (altezza minima m. 1, 10);
 - flessioni del busto dalla posizione supina (numero minimo 15).
4. La prova, una volta iniziata non dovrà subire interruzioni. I candidati che lamentassero postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell'inizio della prova idonea certificazione medica che sarà valutata dalla competente Commissione ai fini dell'eventuale differimento ad altra data della effettuazione della prova. Allo stesso modo, i candidati che prima dell'inizio della prova accusassero una indisposizione o che dovessero infortunarsi durante l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno farlo immediatamente presente alla Commissione la quale, sentito l'ufficiale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni. Non saranno pertanto prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione della prova che pervenissero da parte di candidati che abbiano portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, la prova di educazione fisica. I candidati, invece, che nel corso della prova intendessero ritirarsi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta e verranno esclusi dal prosieguo delle prove concorsuali.
5. Per la prova ogni componente della Commissione disporrà di 10 punti. Nell'Allegato "I" che costituisce parte integrante del presente decreto sono indicati i punteggi

corrispondenti alle prestazioni fornite dai candidati in ciascun esercizio. La Commissione prima dell'inizio della prova provvederà a fissare in apposito verbale le modalità di effettuazione di ciascun esercizio.

6. La prova di educazione fisica si riterrà superata se il candidato avrà riportato la votazione minima complessiva di almeno 6/10ⁱ, risultante dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi. Il punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di educazione fisica sarà utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo articolo 12.

Articolo 8

Accertamenti sanitari

1. I candidati che avranno riportato giudizio di idoneità nella prova di educazione fisica secondo quanto indicato nel precedente articolo 7 saranno sottoposti, a cura della Commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), ad accertamenti sanitari volti al riconoscimento del possesso dell'idoneità psico-fisica quali allievi delle Scuole militari.

Detti candidati dovranno essere muniti di:

- certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata attestante la recente effettuazione (da non oltre tre mesi) dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C. La mancata presentazione di detto certificato comporterà la non ammissione agli accertamenti;
 - eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni e relativo referto, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a tale esame strumentale presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata, entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari;
 - dichiarazione di consenso all'effettuazione degli esami radiologici, conforme all'Allegato "H" che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà, o in mancanza di essi, dal tutore (solo se non forniti del relativo referto di cui al precedente alinea del presente comma). La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre il candidato minorenne agli esami radiologici.
 - copia conforme di eventuali cartelle cliniche relative ad interventi chirurgici subiti o a ricoveri in strutture sanitarie.
2. La Commissione prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
 - esame radiografico del torace in due proiezioni – al fine di escludere la sussistenza di patologie sconosciute che possono essere di pregiudizio per la salute dell'interessato e della comunità militare nella quale sarà inserito – solo qualora il candidato non produca il relativo referto, come indicato nel precedente comma 1. Il candidato che dovesse essere sottoposto a detto esame avrà cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al già citato Allegato "H";
 - cardiologico con ECG;
 - oculistico;
 - otorinolaringoiatrico;
 - neuropsichiatrico;

- analisi delle urine;
- analisi del sangue concernente:
 - emocromo completo;
 - glicemia;
 - creatininemia;
 - transaminasemia (ALT-AST);
 - bilirubinemia totale e frazionata;
 - G6PDH (metodo quantitativo).

La Commissione potrà comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico.

3. La Commissione, al termine degli accertamenti sanitari, formulerà per ciascun candidato uno dei seguenti giudizi che verrà comunicato, seduta stante, per iscritto:
 - "idoneo" all'ammissione quale allievo alle Scuole militari dell'Esercito;
 - "non idoneo" all'ammissione quale allievo alle Scuole militari dell'Esercito.

In caso di giudizio di non idoneità la Commissione provvederà a comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa motivazione dovrà essere comunicata per iscritto al genitore esercente la potestà genitoriale, ovvero al tutore, come ricavabile dalla domanda di partecipazione al concorso.

4. Saranno giudicati "idonei" i candidati che risulteranno:
 - esenti da imperfezioni e/o infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al servizio militare di leva;
 - esenti da imperfezioni e infermità per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di leva stabiliscono l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali (ad eccezione dei deficit/eccessi ponderali per i quali è prevista l'attribuzione di coefficienti 3-4 nella caratteristica somato-funzionale CO del profilo sanitario e delle "note di introversione, di insicurezza, di iperemotività del carattere etc. e tali da non pregiudicare l'adattamento a normale situazione di vita", purchè ritenute utilmente migliorabili tenuto conto dell'età dei soggetti);
 - esenti da malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti previsti dal presente comma;
 - esenti da disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia, disartria);
 - in possesso, inoltre, dei seguenti specifici requisiti:
 - acutezza visiva uguale o superiore a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 3 diottrie anche in un solo occhio;
 - campo visivo e motilità oculare normali;
 - senso cromatico normale accertato alle matassine colorate;
 - integrità dei mezzi diottrici (ad eccezione degli esiti di fotocheratoablazione non complicata, compatibili con il giudizio di idoneità);
 - udito valutato con voce di conversazione da percepire a non meno di otto metri di distanza da un orecchio e a non meno di sette metri dall'altro.
5. Saranno giudicati "non idonei" ed esclusi dal concorso i candidati risultati affetti dalle imperfezioni e/o infermità previste dal precedente comma 4.
6. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo. Pertanto, i candidati giudicati "non idonei" non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
7. I candidati giudicati "non idonei" potranno, tuttavia, spedire con lettera

raccomandata alla Direzione Generale per il personale militare presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno *improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari*, specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneità. Dette istanze dovranno essere anticipate al predetto Centro a mezzo fax (n. 0742/342208).

Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopraindicati.

In caso di accoglimento dell'istanza, i candidati riceveranno la relativa comunicazione.

In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, essi riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneità riportato al termine degli accertamenti sanitari dovrà intendersi confermato.

8. Il giudizio circa l'idoneità fisica dei candidati di cui al precedente comma 7 - in caso di accoglimento dell'istanza sarà espresso dalla Commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
9. Il giudizio espresso da detta Commissione è definitivo e sarà comunicato ai candidati seduta stante (per i non idonei con le modalità già indicate nel precedente comma 3). Pertanto, i candidati dichiarati "non idonei" anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso.

Articolo 9

Accertamento attitudinale

1. I candidati giudicati idonei al termine degli accertamenti sanitari saranno sottoposti all'accertamento attitudinale a cura della Commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera f).
2. Detto accertamento consisterà nello svolgimento di prove intese a valutare le qualità attitudinali e caratterologiche dei candidati agli effetti del loro efficace e proficuo inserimento nella vita e nelle attività della Scuola militare.
Al termine dell'accertamento attitudinale la Commissione esprimerà nei confronti di ciascun candidato un giudizio di idoneità o di non idoneità, che è definitivo e sarà comunicato seduta stante. In caso di giudizio di non idoneità la Commissione provvederà a comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa motivazione dovrà essere comunicata per iscritto al genitore esercente la potestà genitoriale, ovvero al tutore, come ricavabile dalla domanda di partecipazione al concorso.
3. I candidati giudicati "non idonei" saranno esclusi dal concorso, mentre quelli "idonei" saranno ammessi a sostenere la prova orale di cultura generale.

Articolo 10

Prova orale di cultura generale

1. I candidati che saranno stati giudicati idonei al termine della prova di educazione fisica, degli accertamenti sanitari e dell'accertamento attitudinale saranno convocati

- presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito per sostenere la prova orale di cultura generale che avrà luogo, presumibilmente, nell'ultima decade del mese di giugno 2004.
2. I candidati ammessi a sostenere la prova orale all'atto della presentazione al Centro dovranno consegnare apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente ai genitori o al genitore esercente l'esclusiva potestà genitoriale o al tutore in caso di assenza dei genitori, da cui risulti la conseguita promozione al termine dell'anno scolastico 2003-2004 alla classe superiore per la quale concorrono.
 3. I candidati che siano stati ammessi a partecipare al concorso "con riserva", quali frequentatori nell'anno scolastico in corso del secondo anno di un corso di studi diverso da quello per il quale hanno chiesto di concorrere, dovranno documentare, con dichiarazione sostitutiva rilasciata con le modalità e dai soggetti indicati nel precedente comma 2, a pena di esclusione dal concorso - *tassativamente entro il 1° luglio 2004*, anticipandola a mezzo fax (n. 0742.342208), di aver superato presso un istituto scolastico statale o parificato gli esami integrativi conseguendo l'idoneità all'iscrizione alla classe per la quale hanno chiesto di partecipare.
 4. La prova orale di cultura generale verterà:
 - per gli aspiranti al liceo classico, sulle materie del ginnasio (con esclusione della lingua straniera), secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed essenzialmente sulle materie italiano, latino, greco, storia e matematica. I principali argomenti d'esame sono riportati nell'Allegato "B" che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - per gli aspiranti al liceo scientifico e al liceo scientifico europeo, sulle materie del primo e del secondo anno di detto liceo (con esclusione del disegno), secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed essenzialmente sulle materie italiano, latino, matematica, storia e lingua straniera (solo inglese o francese). I principali argomenti d'esame sono riportati nell'Allegato "C" che costituisce parte integrante del presente decreto.
 5. Ciascun candidato, sia del classico che dello scientifico, ha facoltà di portare al seguito i testi degli Autori studiati (latini, greci, italiani e stranieri), riferiti alle materie oggetto di esame ed ai programmi ministeriali di cui sopra. In mancanza verrà interrogato sugli argomenti contenuti nei programmi riportati, rispettivamente, nei già citati Allegati "B" e "C".
 6. La prova orale si riterrà superata se il candidato avrà riportato la votazione minima di 6/10ⁱ.

Articolo 11

Titoli di preferenza

1. A parità di merito, nelle graduatorie di cui al successivo articolo 12, si terrà conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso tra quelli appresso indicati:
 - a) i figli dei decorati dell'Ordine Militare d'Italia o dei decorati di Medaglia d'oro al valor Militare;
 - b) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni;

- c) i figli di militari di carriera delle Forze armate;
 - d) i figli di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza;
 - e) i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato;
 - f) i figli di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato.
2. In assenza di titoli di preferenza, a parità di merito, sarà preferito il candidato più giovane di età, in applicazione del 2° periodo dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
 3. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Articolo 12 *Graduatorie di merito*

1. I candidati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti di cui al precedente articolo 4 saranno iscritti in tre distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico, una per gli aspiranti al liceo scientifico ed una per gli aspiranti al liceo scientifico europeo, secondo l'ordine determinato dalla media ponderale del voto riportato da ciascuno nella prova di educazione fisica (moltiplicato per il coefficiente 0,2) e di quello riportato nella prova orale di cultura generale (coefficiente 1).
2. In dette graduatorie, e secondo l'ordine delle stesse, saranno dichiarati vincitori del concorso:
 - per il liceo classico: i primi **52** candidati idonei;
 - per il liceo scientifico: i primi **88** candidati idonei;
 - per il liceo scientifico europeo: i primi **20** candidati idonei.Resta fermo quanto indicato nel precedente articolo 1 per i posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei.
3. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della riserva di posti di cui al precedente articolo 1, comma 2, nonché dei titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno approvate con decreto dirigenziale e pubblicate nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della avvenuta pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, a puro titolo informativo, nel sito internet "www.persomil.difesa.it"

Articolo 13 *Ammissione alle Scuole*

1. I candidati idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno assegnati alla sede indicata nella domanda con priorità 1 (Scuola militare "Nunziatella" di Napoli ovvero Scuola militare "Teuliè" di Milano) secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, fino a copertura dei posti disponibili, mentre i candidati idonei, iscritti nella graduatoria per il liceo scientifico europeo, compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno assegnati alla Scuola militare "Teuliè" di Milano. Una volta ricoperti interamente i posti disponibili in una sede i candidati che seguono in posizione utile in graduatoria saranno provvisoriamente assegnati alla sede indicata nella domanda con priorità 2. Le rinunce e la mancata presentazione di vincitori del concorso alla Scuola di assegnazione verificatesi entro i primi ventuno giorni dalla data di presentazione consentiranno alla Direzione Generale per il personale militare

- di disporre l'ammissione di altrettanti candidati idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, con possibile modificazione della sede e del corso di studi (solo liceo scientifico/liceo scientifico europeo) provvisoriamente assegnati.
2. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione, e pertanto esclusi, i candidati che senza giustificato motivo non si presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato. I candidati, invece, che comunicheranno al Comando della Scuola militare di assegnazione di non potersi presentare per giustificato motivo, producendo la relativa documentazione giustificativa, potranno ottenere una proroga, comunque non superiore a sette giorni.
 3. All'atto della presentazione alla Scuola cui saranno stati assegnati i candidati dovranno produrre, a pena di decadenza, i seguenti documenti:
 - a) fotografia recente, formato tessera (4 x 5), con l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di nascita. Non è richiesta alcuna autenticazione;
 - b) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe del liceo per il quale hanno concorso, nonché il nulla osta del Preside dell'Istituto scolastico, entrambi necessari per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola militare. Le firme dei capi delle Scuole parificate o legalmente riconosciute apposte sulle pagelle devono essere autenticate dal Provveditore agli studi;
 - c) certificato comprovante il numero, le date e le dosi relative alle vaccinazioni antitetaniche e antitifiche eventualmente praticate ed eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a medicinali;
 - d) atto di impegno firmato da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva podestà o, in mancanza di essi, dal tutore, redatto conformemente all'allegato "D" del presente decreto;
 - e) atto di assenso all'arruolamento, in bollo, (solo per i candidati che alla data di presentazione alla Scuola abbiano compiuto il 16° anno di età), secondo lo schema riportato nell'Allegato "E" che costituisce parte integrante del presente decreto.
 4. L'accertamento della regolarità della condotta morale e civile dei candidati sarà effettuato d'ufficio.
 5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente decreto, l'Amministrazione provvederà a richiedere, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo.
 6. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 14 **Esclusioni**

1. L'Amministrazione può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle Scuole militari dell'Esercito.

Articolo 15
Ordinamento degli studi

1. La Scuola militare "Nunziatella" di Napoli e la Scuola militare "Teuliè" di Milano sono istituti d'istruzione che perseguono lo scopo di preparare i futuri allievi delle Accademie militari.
2. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alle predette Scuole militari sono di ordine:
 - classico e scientifico, con programmi corrispondenti a quelli previsti per l'intero corso di liceo classico e per il 3°, 4° e 5° anno del liceo scientifico;
 - scientifico europeo, con materie e sviluppo orario settimanale come da scheda in allegato "G", che costituisce parte integrante del presente decreto.In tali licei sono istituite, per l'insegnamento delle lingue e della letteratura straniera, le cattedre di inglese, francese e spagnolo, quest'ultima limitatamente al corso del liceo scientifico europeo.
3. Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.
4. Durante l'intera permanenza presso la Scuola non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso, essi cessano di appartenere alla Scuola.
5. Al termine di ogni anno scolastico gli allievi sono giudicati anche sotto l'aspetto della disciplina militare, della condotta, del carattere, delle qualità morali, delle qualità fisiche e della loro idoneità alla vita militare.

Articolo 16
Arruolamento e obblighi di servizio

1. Gli allievi, appena raggiunto il 16° anno di età, dovranno contrarre uno speciale arruolamento volontario di tre anni per il compimento del corso di studi prescelto; a tal fine potranno essere contratte successive rafferme di un anno.
2. Gli allievi che al raggiungimento del 16° anno non vorranno assoggettarsi al prescritto arruolamento saranno dimessi dalla Scuola militare.
3. Gli allievi che all'atto dell'accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare non si trovino nelle condizioni volute per essere arruolati - e semprechè si presuma che possano raggiungere in breve tempo la prescritta idoneità fisica - potranno essere tenuti in esperimento, previa autorizzazione ministeriale, su proposta motivata del Comandante della Scuola militare. In caso contrario, potrà essere loro consentito di ultimare gli studi nell'anno scolastico in corso, al termine del quale saranno allontanati dalla Scuola.
4. Durante la permanenza presso la Scuola saranno impartite apposite istruzioni militari anche ai giovani non ancora arruolati. Gli allievi che non avranno tratto profitto da tali istruzioni potranno essere rinviiati in famiglia d'autorità, anche durante il corso dell'anno scolastico.

Articolo 17
Spese a carico delle famiglie

1. Sono a carico delle famiglie:
 - una retta annua;
 - le spese per libri di testo, oggetti di cancelleria e disegno;
 - il premio di assicurazione infortuni di € 100,00 (obbligatorio per gli allievi "non

arruolati", cioè che alla data di presentazione alla Scuola non abbiano compiuto ancora il 16° anno di età)

2. La retta annua a carico delle famiglie per l'anno scolastico 2004-2005 è fissata, fermo restando il beneficio delle esenzioni o riduzioni delle spese previste dalle norme vigenti, in relazione agli accertati redditi annui lordi delle famiglie stesse, da documentare con esibizione dell'ultima denuncia dei redditi - ovvero con apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e con le modalità previste dalle disposizioni del già citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - negli importi appresso indicati:

- € 309,87 per reddito familiare annuo lordo di € 7.746,85;
- € 619,75 per reddito familiare annuo lordo tra € 7.746,86 e € 15.493,71;
- € 929,62 per reddito familiare annuo lordo tra € 15.493,72 e € 30.987,41;
- € 1.342,79 per reddito familiare annuo lordo superiore a € 30.987,41.

Detta retta dovrà essere corrisposta tassativamente in tre rate anticipate, coincidenti con data di presentazione, 1° febbraio 2005 e 1° giugno 2005.

3. Per libri di testo, oggetti di cancelleria e disegno, le famiglie, senza alcuna eccezione, devono versare, a titolo di anticipo, € 400,00.

4. L'assicurazione è obbligatoria per fornire la più ampia copertura contro il rischio di qualsiasi infortunio, compresi quelli che possano colpire gli allievi durante l'attività ricreativa, le esercitazioni fuori sede, la libera uscita e nei viaggi da e per la Scuola. La polizza, il cui premio dovrà essere corrisposto in due rate (la prima all'atto dell'ammissione e la seconda entro il 1° febbraio 2005), prevede i seguenti massimali di rimborso:

- a) fino a € 51.645,69 per invalidità permanente;
- b) fino a € 51.645,69 per morte;
- c) fino a € 51.645,69 per responsabilità civile verso terzi;
- d) fino a € 1.032,91 per rimborso massimo per ciascuna delle seguenti spese: mediche, chirurgiche e rette di degenza.

5. All'atto dell'ammissione, pertanto, gli allievi, salvo le esenzioni appresso indicate, dovranno versare:

- a) prima rata della retta di cui al comma 2 del presente articolo;
- b) € 400,00 quale anticipo spese libri, ecc.;
- c) € 50,00 quale prima rata del premio di assicurazione.

I giovani che all'atto della presentazione non comprovino di aver eseguito tali versamenti non saranno ricevuti nell'Istituto.

6. Il Comandante della Scuola, tuttavia, ove dai documenti di cui al successivo articolo 18 presentati dalle famiglie abbia sufficienti elementi per ritenere che un giovane abbia titolo alla concessione della intera retta o della mezza retta gratuita, può ricevere l'allievo, soprassedendo temporaneamente dal richiedere il versamento, in attesa della decisione ministeriale circa il riconoscimento del titolo ai benefici.

7. La Scuola, all'atto dell'ammissione, invierà comunque tempestivamente alla famiglia avviso con l'indicazione di quanto dovuto per l'allievo.

8. Le famiglie sono tenute, inoltre, al rimborso di somme che venissero eventualmente anticipate all'allievo per spese di carattere generale straordinario strettamente indispensabili, o per far fronte ad eventuali danni (individuali o collettivi).

9. Tutti i pagamenti a qualunque titolo dovuti dovranno essere effettuati mediante versamenti sui seguenti conti correnti postali:

- per gli ammessi alla Scuola militare di Napoli: c/c n. G.A.16134801, intestato alla Scuola militare "Nunziatella" di Napoli;

- per gli ammessi alla Scuola militare di Milano: c/c n. 37199205, intestato alla Scuola militare "Teuliè" di Milano.

Articolo 18

Dispensa totale o parziale della retta

1. E' accordato il beneficio della dispensa della intera retta:
 - a) agli orfani di guerra (o equiparati);
 - b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio.
2. E' accordato il beneficio della dispensa della mezza retta per benemerenze di famiglia:
 - a) ai figli dei decorati dell'Ordine Militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor Militare;
 - b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni;
 - c) ai figli di militari di carriera, di Ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato.
3. I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia possono farsi valere nei riguardi del padre, della madre, dei genitori adottivi e del patrigno, semprechè il giovane risulti a carico.
4. E' accordato il beneficio della dispensa della mezza retta per merito personale:
 - nel primo anno del liceo classico, nel terzo anno del liceo scientifico e nel terzo anno del liceo scientifico europeo, agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei candidati ammessi, purchè abbiano superato gli esami di ammissione con una media complessiva non inferiore agli 8/10;
 - negli anni scolastici successivi, agli allievi che negli scrutini dell'anno scolastico precedente risultino classificati nei primi due decimi dei promossi al corso superiore, purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli 8/10.
5. Possono cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense di mezze rette per benemerenze diverse, l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per merito personale.
6. Il beneficio della dispensa totale o parziale della retta per benemerenze di famiglia non viene accordato durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno di corso per insuccesso negli studi.
7. Per ottenere il beneficio della dispensa della retta intera o della mezza retta, è necessario che venga prodotta apposita istanza in bollo, contenente le dichiarazioni di cui ai successivi commi 10 e 11, secondo lo schema riportato nell'Allegato "F" che costituisce parte integrante del presente decreto.
8. Qualora il titolo che dà diritto al beneficio venga a maturare successivamente all'ammissione dell'allievo alla Scuola, la domanda per la concessione del beneficio stesso dovrà essere presentata nel termine massimo di tre mesi dalla data nella quale sia stato accertato il fatto che costituisce titolo per la concessione. In tal caso il beneficio richiesto sarà accordato, se spettante, con effetto retroattivo a far tempo dalla data di insorgenza del titolo.
9. Il Comando della Scuola militare interessata, ricevute le domande, ne curerà l'istruttoria, accertando la regolarità e la completezza della documentazione a ciascuna

allegata richiedendo, se del caso, la documentazione mancante o quella integrativa, necessaria all'accertamento della sussistenza del titolo che dia luogo al beneficio richiesto. Completata l'istruttoria invierà le domande alla Direzione Generale per il personale militare per le decisioni.

10. Per ottenere la dispensa della intera retta di cui al comma 1 del presente articolo alla domanda dovranno essere allegate dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le modalità e ai sensi delle disposizioni del già citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dello stato di famiglia dell'allievo e dei seguenti documenti:
 - a) per gli orfani di guerra o equiparati:
 - copia dello stato di servizio o del foglio matricolare del genitore;
 - certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale degli orfani di guerra;
 - b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio:
 - stato di servizio o del foglio matricolare del genitore;
 - decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria.
11. Per ottenere la dispensa della mezza retta di cui al comma 2 del presente articolo alla domanda dovranno essere allegate dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le modalità e ai sensi delle disposizioni del più volte citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dello stato di famiglia dell'allievo e dei seguenti documenti:
 - a) per i figli dei decorati dell'Ordine Militare d'Italia e dei decorati di medaglia d'oro al valor Militare: brevetto di concessione, oppure lo stato di servizio militare da cui risultino le concessioni;
 - b) per i figli di mutilati ed invalidi di guerra: stato di servizio militare del genitore o decreto concessivo di pensione privilegiata di guerra;
 - c) per i figli di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente: stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
 - d) per i figli di ufficiali di complemento, richiamati in temporaneo servizio, che per il servizio prestato abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza: stato di servizio o foglio matricolare del padre;
 - d) per i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato: estratto matricolare;
 - e) per i figli di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato: decreto di pensione del genitore.
12. I candidati, qualora lo gradiscano, hanno facoltà di produrre, in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 10 e 11, i relativi documenti a sostegno della richiesta di esenzione.
13. La dispensa della mezza retta per merito personale di cui al precedente comma 4 del presente articolo sarà accordato d'ufficio dalla Direzione Generale per il personale militare, su proposta dei Comandi delle Scuole militari.

Articolo 19

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dalla Direzione Generale per il personale militare presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata - secondo le modalità previste dal più volte citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - anche successivamente all'eventuale ammissione alle Scuole

per le finalità inerenti alla gestione del rapporto instaurato con l'Amministrazione militare.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 16 del D.P.R. n. 445/2000.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore della 1^a Divisione della Direzione Generale per il personale militare, responsabile del trattamento. Il titolare del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla vigente normativa, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 marzo 2004

F.to Amm. Sq. Mario LUCIDI